

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LICASTRO SCARDINO, LECCISI

Agevolazioni per l'accesso alla rete *INTERNET*

Presentata il 1° agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare del tutto evidente la necessità di mettere in atto tutti i mezzi idonei ad incoraggiare la diffusione della cultura e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli.

È altrettanto superfluo sottolineare che occorre insistere sulla opportunità di maggiori reciproche conoscenze tra le culture dei popoli che già fanno parte dell'Unione europea e tra queste e quelle dei Paesi che, quanto prima, faranno parte della nostra Comunità.

Ebbene, i mezzi per attuare queste finalità sono anche quelle apparecchiature (*computer* e i relativi programmi) che consentono l'utilizzo dell'autostrada che permette di accedere, con minori costi e più celermente, alle fonti del sapere e delle conoscenze della nostra epoca.

Questa moderna autostrada è *internet*; ma, per percorrere questa grande arteria di comunicazione, occorre possedere, come accennato, quella macchina che si chiama *computer*.

Per tanto sarebbe ben poca cosa ridurre i costi di percorrenza dell'autostrada senza agevolare l'acquisto dell'indispensabile mezzo di trasporto.

Quindi, quando si afferma che « è ora di abbattere i costi di connessione ad *internet* — come ha dichiarato recentemente il Ministro delle comunicazioni Gasparri — è necessario aggiungere che tale misura è ben poca cosa se non accompagnata da un provvedimento che abbatte gli oneri fiscali che gravano sia sulla connessione ad *internet*, sia sull'acquisto degli strumenti che ne consentono l'uso.

È positivo l'appello del Governo rivolto agli operatori del settore, affinché abbattano il « digital divide » italiano, che diversifica dal punto di vista tecnologico alcune aree del Paese da altre, appunto al fine di ridurre i costi di connessione. Ma, per conseguire questo risultato, è necessario incrementare in modo significativo il traffico di rete. Altrimenti, l'impresa privata non avrà alcuna convenienza a praticare tariffe più basse. Anzi, tenderà a stabilire accordi anticoncorrenziali, come sembra accadere oggi in vari settori.

Alla luce delle enunciate considerazioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'abolizione dell'IVA per quanti acquisteranno *computer* e programmi e li useranno all'esclusivo scopo di acquisire conoscenze culturali, di addestramento e formazione, nonché di diffusione dei rapporti tra i popoli.

Di queste agevolazioni beneficeranno migliaia di giovani, di associazioni cultu-

rali, organizzazioni *no profit*, istituzioni sociali e tutte le classi dell'insegnamento.

L'adozione di questo provvedimento legislativo, inoltre, non danneggerebbe il fisco, in quanto l'incremento delle vendite dei *computer* ne provocherebbe l'abbattimento dei costi di produzione e solleciterebbe, nella maggior parte delle famiglie italiane, il desiderio di dotarsi di questa moderna tecnologia, anche per quegli usi domestici che il collegamento alla rete consente; il che andrebbe a vantaggio, oltre che delle aziende il cui sviluppo dipende in buona parte dall'ampliamento delle operazioni « in rete », anche degli anziani e degli invalidi. A costoro, infatti, si offrirebbero ampie possibilità di contatti, sia personali sia di attività, senza bisogno di spostamenti fisici.

L'articolo 2 prevede i necessari controlli affinché le finalità della legge vengano rispettate e l'articolo 3 commina le sanzioni nei confronti di chi abusa dei benefici concessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono esenti dal pagamento dell'IVA gravante sulle fatture riguardanti l'utilizzo della rete *INTERNET*, nonché l'acquisto delle apparecchiature necessarie all'accesso alla predetta rete informatica, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, le associazioni e gli istituti didattici che si impegnano, con dichiarazione resa ai sensi di legge, a non adoperare tali strumenti per fini diversi da quelli di studio, di rapporti culturali, di addestramento e formazione professionale, nonché di promozione di relazioni internazionali intese a stabilire rapporti di reciproca comprensione tra i popoli.

ART. 2.

1. Le autorità preposte agli accertamenti sull'osservanza della normativa in materia hanno facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'appropriato utilizzo delle apparecchiature in base a quanto prescritto nell'articolo 1.

ART. 3.

1. L'utilizzo delle apparecchiature di cui all'articolo 1 in modo difforme da quanto prescritto dalla presente legge comporta il sequestro delle predette apparecchiature e una sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte l'IVA che sarebbe gravata sia sull'acquisto, sia sull'uso delle citate strumentazioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008210